



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Roma, data del protocollo

Ai Sigg.ri Prefetti incaricati della gestione delle
Sezioni Regionali dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali

e, p.c.

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani
All'Unione Province d'Italia
ROMA

Oggetto: Disposizioni di revisione dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

Si ritiene opportuno fornire un quadro riassuntivo delle principali recenti modifiche normative ed organizzative riguardanti l'ordinamento dei segretari comunali e provinciali. Tali interventi normativi mirano a valorizzarne il ruolo, quale organo di garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione dell'ente locale.

Sono note le carenze che attualmente sussistono nella dotazione organica. A tal fine, sono state già avviate alcune procedure concorsuali, i cui corsi di formazione stanno per terminare.

In particolare, per il corso-concorso Co.a VI, è prevista, per il prossimo mese di luglio c.a., l'iscrizione all'Albo di nuovi 287 segretari.

Seguirà, nel mese di ottobre, l'iscrizione di ulteriori 222 unità, al termine della c.d. sessione aggiuntiva del predetto corso-concorso.

Infine, si comunica che sono state fissate per il 20 luglio p.v. le prove preselettive del nuovo corso-concorso Co.a edizione 2021, destinato a 448 borsisti, avente ad oggetto l'iscrizione di nuovi 345 segretari.

In materia di reclutamento di personale, si evidenzia poi che il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ha previsto - al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - a decorrere dall'anno 2022 e per la durata del medesimo Piano, che le assunzioni dei segretari

Piazza Cavour, 25 – 00193 Roma

Tel 06.328841 – Fax 06.32884387 <https://albosegretari.interno.gov.it>
protocollo.albosegretari@pec.interno.it info.albo@interno.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

comunali e provinciali sono autorizzate *“per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente”*.

Pertanto, il fabbisogno per l’anno 2022 è stato di recente individuato dal Consiglio Direttivo dei Segretari Comunali in 200 nuove unità.

Il predetto decreto-legge n. 4/2022 contiene anche alcune modifiche normative nelle procedure concorsuali.

In primo luogo, ferma restando la durata complessiva di otto mesi del corso di formazione finalizzato all’iscrizione all’Albo, è stata rimodulata la sua articolazione interna, incrementando da due a quattro mesi il periodo di tirocinio pratico e riducendo, corrispondentemente, quello di formazione.

Inoltre, è stata elevata dal 30% al 50% la quota dei posti del concorso pubblico che possono essere riservati in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in possesso di predeterminati requisiti.

Le illustrate disposizioni si aggiungono a quelle previste recentemente dall’articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, che hanno introdotto una specifica disciplina per la semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022.

L’incarico in sedi superiori del segretario di fascia C

Tra le altre principali innovazioni contenute nel predetto decreto-legge n. 4/2022, si evidenzia quella relativa al regime delle abilitazioni previste per l’assunzione della titolarità di sede da parte del segretario.

In particolare, l’articolo 12-bis, comma 1, lett. b), c) e d), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 – sempre in considerazione della realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - ha previsto che *“ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo di sei mesi, prorogabili fino a dodici.”* ...*“per il periodo di effettiva prestazione, il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore”*.

Al fine di armonizzare la nuova disciplina con il complessivo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, con decreto 29 aprile 2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, sono stati stabiliti criteri e modalità affinché nelle descritte ipotesi possa essere autorizzata l’adozione del relativo provvedimento di nomina



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

sindacale, per un periodo di sei mesi, prorogabile fino a 12, in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del d.lgs. n.165/2001.

- Le convenzioni per l'ufficio di segreteria

Ulteriore profilo ordinamentale oggetto di un profondo intervento di riforma da parte del legislatore è stato costituito dall'istituto delle convenzioni per l'ufficio di segreteria.

Si premette che, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000: *"I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province"*.

La regolamentazione dell'istituto in parola è contemplata, altresì, dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, nonché dall'articolo 45 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001.

Nell'ambito del quadro normativo come sopra definito, il legislatore, con l'articolo 16-ter, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, ha disposto una significativa revisione dell'istituto.

In particolare, la novella ha previsto nuove modalità di classificazione delle predette convenzioni, introducendo il c.d. criterio della somma delle popolazioni, in base al quale, ai fini della nomina del segretario e della definizione del relativo trattamento economico, dovrà tenersi conto della popolazione complessiva di tutti i comuni partecipanti all'accordo (comma 11)¹.

Inoltre, tenuto conto della complessità della materia e dei particolari risvolti tecnico-specialistici è stato previsto che: *"Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'Interno da adottare ... nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"* (comma 12).

Le disposizioni attuative della nuova disciplina convenzionale sono state, quindi, adottate con decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 297 del 30.11.2020), successivamente integrato con decreto del 28 aprile 2021 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 133 del 5.6.2021).

¹ In tal modo è stata innovata la disciplina contrattuale previgente che recava il diverso criterio c.d. del capofila, secondo cui, per le finalità in discorso, veniva presa in considerazione la popolazione del solo comune che disponeva la nomina del segretario.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

- Il vicesegretario

Crescente rilevanza ha assunto, nel corso degli ultimi anni, la figura del vicesegretario che, anche in relazione alla carenza di iscritti all'Albo, ha costituito oggetto di un significativo intervento legislativo di riforma, volto ad ampliarne il campo di operatività nei comuni di minore dimensione demografica.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di comuni e province, ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza e impedimento.

Al Vicesegretario sono affidati compiti ausiliari del segretario nonché, in talune particolari ipotesi, anche una funzione sostitutiva di quest'ultimo.

Al riguardo, appare opportuno un approfondimento sulla disciplina della sostituzione da parte del vice segretario.

A tali fini, devono essere distinte due diverse fattispecie: quella della vacanza della sede di segreteria da quella dell'assenza o impedimento del segretario titolare.

La prima costituisce oggetto della specifica previsione di cui all'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997².

Tale disposizione, in particolare, impone all'ente locale di nominare un nuovo segretario entro il termine massimo di 120 giorni dalla data della vacanza della sede; per l'effetto, viene delimitato il periodo massimo di tempo entro il quale le funzioni del segretario possono essere assolte ricorrendo all'istituto del vicesegretario.

Le fattispecie dell'assenza o impedimento, invece, presuppongono che la sede di segreteria sia retta da un segretario titolare e che quest'ultimo si venga a trovare in una delle descritte condizioni.

In tali ipotesi l'ordinamento non prevede limitazioni al periodo di sostituzione del segretario assente o impedito allo svolgimento delle proprie funzioni.

Si evidenzia, inoltre, come l'ufficio del vicesegretario sia da intendere a tutti gli effetti come equivalente ad una qualunque articolazione dell'organizzazione amministrativa dell'ente locale, anche ai fini dell'eventuale svolgimento in forma associata delle relative attività.

Ad esso, pertanto, potrà essere preposto un funzionario dell'ente, secondo le modalità previste dal proprio ordinamento.

² "In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 19, comma 2. La procedura di nomina del segretario titolare è avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, peraltro, a tale soggetto risulterà applicabile il regime economico previsto, a seconda dei casi, dal CCNL del personale dirigenziale o non dirigenziale del comparto delle Funzioni Locali e non le disposizioni dettate specificatamente dalla contrattazione collettiva per la figura del segretario.

Con l'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del menzionato decreto-legge n.162/2019, è stata introdotta una ulteriore disciplina per il vicesegretario.

Essa si applica ai soli comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti, nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

Quanto al profilo oggettivo, si evidenzia che l'ente locale, per accedere al predetto istituto, deve soddisfare i seguenti requisiti: a) la relativa sede di segreteria deve risultare vacante; b) la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del D.P.R. n.465/1997 deve essere andata deserta; c) non risulta possibile, da parte dell'Albo regionale, l'assegnazione di un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità.

Ricorrendo tali complessive condizioni, in deroga al regime delineato dall'articolo 15, comma 3, in precedenza illustrato, le funzioni di carattere sostitutivo attribuite dalla legge al vicesegretario potranno essere svolte per un periodo ulteriore rispetto a quello ordinario (120 giorni), e comunque per un arco temporale non superiore a ventiquattro mesi complessivi³.

A tali fini - su richiesta del sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell'Interno - l'incarico di vicesegretario potrà essere attribuito dall'ente locale ad un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera di segretario, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato.

Il legislatore chiede, altresì, che il sindaco sia tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni al vicesegretario.

Alla luce, altresì, dei delicati e rilevanti compiti attribuiti al vicesegretario, si prevede che il funzionario a tali fini incaricato debba svolgere un periodo di formazione obbligatoria a cura del Ministero dell'interno, secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale. Con deliberazione del 24 settembre 2020, che si allega, sono stati stabiliti i termini e i contenuti della predetta attività formativa.

³ Il termine inizialmente previsto dall'articolo 16-ter, comma 9, pari a dodici mesi complessivi, è stato prolungato a ventiquattro dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge n.80/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 113/2021.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Il funzionario individuato non assume la veste giuridica di segretario dell'ente, risultando incaricato non dell'ufficio del segretario comunale ma di quello del vicesegretario, ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000.

Ne consegue che, quanto agli aspetti di carattere giuridico ed economico, il soggetto incaricato continuerà a rivestire la qualifica di funzionario del comune.

La disposizione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 16-ter presenta una efficacia temporale limitata ai tre anni successivi alla sua adozione, con la conseguenza che il descritto istituto resterà applicabile fino al 31 dicembre 2023.

Per gli ulteriori aspetti di dettaglio relativi all'applicazione della normativa in discorso si rinvia alla circolare di cui alla nota n.0004545 del 09/04/2020, che si allega per completezza.

Nel ringraziare per l'attenzione si pregano le SS.LL. di voler provvedere alla più ampia diffusione della presente circolare a tutti gli enti locali interessati e di assicurare ogni opportuna collaborazione alle amministrazioni locali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Sgaraglia)

